

Lo Statuto UNICMI

Approvato all'Assemblea Generale dei Soci del 15 giugno 2013 a Milano



Lo Statuto UNICMI INDICE

	pag
Articolo 1 - Costituzione, Sede e Durata	3
Articolo 2 - Scopi	3
Articolo 3 - Soci	3
Articolo 4 - Iscrizione	4
Articolo 5 - Esclusione dei Soci	4
Articolo 6 - Organismi dirigenti dell'Associazione	5
Articolo 7 - Assemblea	5
Articolo 8 - Compiti dell'Assemblea	6
Articolo 9 - Il Presidente	6
Articolo 10 - I Vicepresidenti	7
Articolo 11 - Il Comitato di Presidenza	7
Articolo 12 - Il Consiglio Direttivo	7
Articolo 13 - Compiti del Consiglio Direttivo	8
Articolo 14 - Le Divisioni	9
Articolo 15 - Collegio dei Revisori dei Conti	9
Articolo 16 - Collegio dei Proviviri	10
Articolo 17 - Collaboratori e dipendenti	10
Articolo 18 - Patrimonio	10
Articolo 19 - Quote associative	11
Articolo 20 - Spese	11
Articolo 21 - Esercizio Sociale	11
Articolo 22 - Scioglimento dell'Unione	12
Articolo 23 - Norme generali	12



Art. 1

Costituzione, sede e durata

Fra le imprese costruttrici di serramenti metallici, facciate continue, carpenteria e costruzioni metalliche, strutture e componenti per cantiere, barriere stradali, ferroviarie, antirumore, scaffali metallici e fra le imprese delle filiere industriali e della componentistica per l'involucro edilizio, è costituita un'associazione, senza scopo di lucro, denominata "UNICMI – Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche, dell'Involucro e dei serramenti". L'associazione ha sede in Milano e può costituire sedi ed uffici in altre località. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

Scopi

- a. L'Unione ha lo scopo di rappresentare gli interessi dei comparti industriali italiani dell'involucro edilizio e delle costruzioni metalliche presso tutti gli interlocutori istituzionali e di promuoverne i prodotti sul mercato.
- b. Condizione essenziale e impegno dell'Unione è l'aggiornamento e il miglioramento costante del livello tecnologico e qualitativo delle produzioni del settore, attraverso l'assistenza e l'informazione ai propri Soci e al mercato, finalizzata all'implementazione permanente della qualità dei prodotti e alla loro conoscenza ed affermazione sul mercato.

Art.3

Soci

- a. Dell'Unione possono far parte le imprese che si dedicano in tutto o in parte alla produzione, allo sviluppo ed alla affermazione sul mercato dei prodotti delle filiere industriali dell'involucro edilizio e delle costruzioni metalliche, nonché le imprese, le associazioni e gli enti che si riconoscano negli scopi dell'Unione, fatte salve le condizioni stabilite dall'Art. 4 dello Statuto dell'Unione. Tutti i Soci, hanno eguali diritti e doveri e hanno diritto ad un voto da esprimere in Assemblea Generale, come meglio specificato all'Art.8 del presente Statuto. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- b. Dell'Unione possono far parte i soggetti professionali o le Associazioni che si dedicano in tutto o in parte all'affermazione sul mercato dei prodotti delle filiere industriali dell'involucro edilizio e delle costruzioni metalliche, con la qualifica di Soci Aggregati e privi di elettorato attivo e passivo.



Art. 4

Iscrizione

- a. La domanda di ammissione di imprese, associazioni, enti o soggetti professionali deve essere presentata dal legale rappresentante del richiedente.
- b. La presentazione della domanda comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto.
- c. Le domande di iscrizione sono sottoposte all'approvazione insindacabile del Comitato di Presidenza dell'Unione.
- d. L'iscrizione decorre dal giorno della delibera del Comitato di Presidenza, è impegnativa per due anni ed è tacitamente rinnovata di due anni in due anni, in mancanza di dimissioni a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 5

Esclusione dei Soci

La qualità di Socio si perde:

- per esclusione;
- per dimissioni.

L'esclusione di un Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo:

- a. per cambiamento di attività, qualora la nuova attività a giudizio del Consiglio Direttivo, non rientri in quella di competenza della Unione;
- b. per fallimento, quando non sia intervenuta sentenza di riabilitazione civile;
- c. per condanna dei titolari o legali rappresentanti per reati contro il patrimonio che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, fino a quando non sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- d. per gravi inadempimenti alle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale e comunque connessi con la qualità di socio o con gli scopi dell'Unione;
- e. per morosità, qualora il ritardo nel pagamento superi i 3 (tre) mesi dall'ultimo termine concesso. In tal caso il Socio moroso sarà tenuto anche al rimborso delle spese occorse od occorrente per il recupero di quanto dovuto;
- f. per comportamenti che contraddicono L'Art. 2 dello Statuto e/o per atti particolarmente negativi nei confronti di altri soci o di operatori ed utenti del comparto. In questo caso è d'obbligo un pronunciamento dei probiviri. Contro il provvedimento di esclusione, il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione che lo riguarda. Il Collegio dei Probiviri deciderà secondo quanto previsto dal Art. 16 del presente Statuto.



Art. 6

Organismi Dirigenti dell'Associazione

- a. Sono organi dirigenti dell'Unione:
 - I. l'Assemblea dell'Unione;
 - II. il Presidente dell'Unione;
 - III. i Vicepresidente/i dell'Unione
 - IV. il Comitato di Presidenza dell'Unione;
 - V. il Consiglio Direttivo dell'Unione;
 - VI. le Divisioni
 - VII. il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - VIII. il Collegio dei Probiviri.
- b. Tutte le cariche dell'Unione non sono retribuite ad eccezione di quella del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7

Assemblea

- a. L'Assemblea è sovrana ed è costituita da un rappresentante di ogni Socio facente parte dell'Unione, scelto tra i legali rappresentanti, il quale ha la facoltà di farsi sostituire da una persona appositamente delegata, scelta fra dirigenti della impresa o i partecipanti all'Unione.
- b. Non sono ammesse più di due deleghe alla stessa persona, oltre a quella eventuale della azienda.
- c. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno a cura del Presidente o quando ne sia fatta richiesta almeno da un quinto dei soci dell'Unione.
- d. La convocazione dovrà avvenire per raccomandata o posta certificata e dovrà essere inviata dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e contenere l'ordine del giorno. Per la validità delle riunioni, è necessaria, in prima convocazione la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci dell'Unione mentre in seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
- e. La seconda convocazione, salvo che non sia diversamente indicato nell'avviso, si intende fissata un'ora dopo la prima.
- f. Per le delibere - prese a maggioranza assoluta dei votanti e senza tenere conto degli astenuti - ogni impresa ha diritto a un voto.
- g. Le delibere relative alle modifiche dello Statuto dovranno essere approvate comunque dalla maggioranza assoluta dei soci.
- h. Le delibere prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti i soci e saranno trascritte in apposito verbale liberamente consultabile dai Soci. Sul medesimo verbale saranno riportati i bilanci e i



rendiconti dell'Associazione.

Art. 8

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea Generale:

- a. delibera sui problemi e sulle direttive d'ordine generale dell'Unione e sull'attività da essa svolta;
- b. procede alla elezione dei consiglieri elettivi del Consiglio Direttivo;
- c. elegge il Presidente e i Vicepresidenti contenuti nel Listino di Presidenza;
- d. elegge il Collegio dei Proviviri e il Collegio dei Revisori dei Conti con le modalità indicate negli articoli 15 e 16 dello Statuto;
- e. ogni anno discute, delibera e procede all'approvazione delle relazioni e dei bilanci sociali presentati dal Consiglio Direttivo;
- f. delibera su impegni finanziari a carico dell'Unione per ogni eventuale gestione particolare, qualora ciò si ravvisi necessario per la tutela di interessi generali che l'Unione intende raggiungere, fissandone le modalità di ripartizione e di riscossione fra le ditte dell'Unione o fra quelle che abbiano accettato di assumerli;
- g. ratifica le decisioni eventualmente prese dal Presidente in caso di improrogabile necessità;
- h. fissa l'entità delle quote sociali e le modalità di esazione;
- i. delega proprie funzioni al Consiglio Direttivo;
- j. delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- k. delibera su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo alla sua approvazione;
- l. Elegge il Collegio dei Proviviri e il Collegio dei Revisori dei Conti con le modalità indicate negli articoli 15 e 16 dello Statuto.

Art. 9

Il Presidente

- a. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale e il suo mandato è di 2 anni rinnovabili consecutivamente una sola volta.
- b. Il Presidente rappresenta l'Associazione davanti a terzi e in giudizio.
- c. Provvede all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
- d. Prende, in caso di improrogabile necessità decisioni di urgenza, anche se di competenza dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, salvo ratifica.
- e. Vigila e cura il funzionamento dell'Associazione e adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dallo Statuto.
- f. Nomina Consiglieri delegati.
- g. Propone al Consiglio Direttivo il Direttore Generale.
- h. Nomina, fra i Vicepresidenti, il Vicepresidente Vicario.



- i. In caso di dimissioni anticipate del Presidente, il Vicepresidente Vicario porterà a termine il suo mandato.

Art. 10

I Vicepresidenti

- a. I Vicepresidenti vengono eletti dall'Assemblea Generale, in un numero massimo di cinque, contestualmente all'elezione del Presidente nel listino di Presidenza e possono essere individuati fra i membri del Direttivo, i Soci dell'Unione o fra personalità esterne all'unione stessa.
- b. A ciascun Vicepresidente viene conferita una delega tematica.
- c. Il Presidente nomina fra i Vicepresidenti il Vicepresidente Vicario.
- d. Il mandato dei Vicepresidenti dura due anni (rinnovabili una sola volta consecutivamente) e cessa contestualmente al mandato del Presidente con il quale sono stati eletti nel Listino di Presidenza.
- e. I Vicepresidenti fanno parte, di diritto, del Comitato di Presidenza e del Consiglio Direttivo esprimendo un voto ciascuno.

Art. 11

Il Comitato di Presidenza

- a. Il Comitato di Presidenza è formato dal Presidente e dai Vicepresidenti.
- b. Il Comitato di Presidenza è un organismo di elaborazione politico-strategica dell'Unione che:
 - I. pianifica l'attività associativa e i relativi finanziamenti proponendoli al Consiglio Direttivo per l'approvazione
 - II. discute e approva la costituzione di nuove Divisioni che dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo

- a. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti e da un Membro di ciascuna Divisione. Le Divisioni che aggregano più di trenta Soci esprimono un secondo Membro del Consiglio Direttivo.
- b. I Consiglieri hanno un mandato di 2 anni rinnovabili.
- c. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i Probiviri, i Revisori dei Conti, i Delegati dal Presidente e il Coordinatore dell'Ufficio Studi Economici.
- d. La convocazione del Consiglio Direttivo è da effettuarsi a mezzo e-mail almeno otto giorni prima della



riunione.

- e. Il Consiglio Direttivo si riunirà almeno 2 volte all'anno o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
- f. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti.
- g. Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto; le decisioni si prendono a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 13

Compiti del Consiglio Direttivo

- a. esegue le delibere dell'Assemblea
- b. ratifica la costituzione di Divisioni decise dal Comitato di Presidenza
- c. pianifica il presidio di tutte le norme che riguardano il prodotto finito (in tutte le tipologie rappresentate in Associazione) il loro completamento/condizionamento, la loro divulgazione e la loro interpretazione
- d. approva l'attività associativa e i relativi finanziamenti proposti dal Comitato di Presidenza
- e. approva ricerche e studi economici di interesse generale
- f. predispone il bilancio preventivo e consuntivo associativo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- g. delibera su ogni atto di carattere finanziario anche se eccede l'ordinaria amministrazione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio
- h. Su indicazione del Presidente nomina e/o revoca il Direttore Generale e ratifica la assunzione dei dirigenti, proposti dal Direttore Generale
- i. incarica gli organi consultivi di studiare ed esprimere dei pareri su problemi specifici;
- j. nomina il Coordinatore dell'Ufficio Studi Economici
- k. Approva i Regolamenti delle Divisioni
- l. Costituisce organi consultivi fra le imprese operanti in settori omogenei
- m. Delibera l'adesione dell'unione ad altre associazioni di categoria, sia direttamente, sia mediante l'iscrizione individuale di tutti o una parte dei Soci
- n. ratifica le decisioni prese in emergenza dal Presidente
- o. il Consiglio Direttivo nomina a scrutinio segreto, nell'ultimo anno di mandato pieno del Presidente, un Comitato dei Saggi composto di tre membri, scelti tra rappresentanti degli associati che abbiano maturato una significativa esperienza associativa, e della quale non può far parte il Presidente in carica. Al Comitato spetta il compito di esperire, in via riservata, una consultazione degli associati allo scopo di individuare uno o più candidati alla Presidenza che riscuotano il consenso della base associativa. Il Comitato sottopone al Consiglio Direttivo le indicazioni emerse.



Art. 14

Le Divisioni

- a. I Soci dell'Associazione, all'atto dell'iscrizione, si raggruppano in Divisioni di attività e/o di prodotti affini.
- b. Ciascuna Divisione elegge il proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'Unione secondo le modalità previste dal Regolamento di Divisione. Le Divisioni che aggregano più di trenta Soci esprimono un secondo rappresentante del Consiglio Direttivo. I consiglieri eletti dalle Divisioni entrano in carica in occasione dell'Assemblea Generale UNICMI con all'Ordine del Giorno il rinnovo del Consiglio Direttivo.
- c. Potranno costituirsi in Divisione, gruppi di almeno 10 aziende con caratteristiche affini o gruppi di aziende che rappresentino oltre il 50% della quota del proprio mercato di riferimento, previo accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- d. Ogni Divisione deve dotarsi di un Regolamento.
- e. Ogni Divisione deve eleggere un Coordinatore fra i rappresentanti delle Aziende associate.
- f. Il mandato di ciascun Coordinatore è di 2 anni rinnovabili una sola volta consecutiva.
- g. La Divisione ogni anno elabora il proprio documento di "ambiti normativi, aree di interesse e attività" da proporre al Consiglio Direttivo per essere inserito nel documento generale delle attività associative.
- h. La Divisione può finanziare volontariamente ricerche economiche, indagini di mercato, relazioni scientifiche, iniziative di marketing e comunicazione, organizzazione di eventi su argomenti di interesse specifico per la Divisione non riconducibili a finanziamento attraverso il budget generale.
- i. La Divisione può proporre al Consiglio Direttivo la creazione di Gruppi di Lavoro interdivisionali su tematiche che riguardano aziende appartenenti a più Divisioni.
- j. Singole Aziende appartenenti ad una Divisione possono sponsorizzare volontariamente ricerche economiche, indagini di mercato, relazioni scientifiche, iniziative di marketing e comunicazione, approfondimenti e presidi normativi, organizzazione di eventi su argomenti di interesse specifico per l'Azienda o per Gruppi di Aziende, purché queste iniziative non siano in contrasto con gli interessi generali dell'Associazione.

Art. 15

Collegio dei Revisori dei Conti

- a. L'Assemblea Generale nomina tre revisori dei conti effettivi e due supplenti che possono essere scelti anche tra i non soci dell'Unione, i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Unione e redige la sua relazione sul conto consuntivo annuale per l'Assemblea.



Art. 16

Collegio dei Probiviri

- a. L'Assemblea Generale dell'Unione nomina un Collegio dei Probiviri composto da tre membri che possono essere scelti anche fra non soci dell'Unione.
- b. I componenti il Collegio non possono contemporaneamente ricoprire altre cariche sociali.
- c. Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente e propone al Consiglio Direttivo, per l'approvazione, le norme per il proprio funzionamento.
- d. Il Collegio dei Probiviri viene richiesto del proprio parere su iniziativa degli organi o dei soci dell'Unione per tutte le controversie che possono sorgere nell'ambito della stessa.
- e. Nel caso previsto dall'Art. 5 il Collegio dei Probiviri decide in via definitiva, sui ricorsi che gli vengono presentati, con i poteri dell'arbitro amichevole compositore.
- f. Il Collegio dei Probiviri può anche essere interpellato dal Consiglio Direttivo in caso di controversa interpretazione di norme statutarie.
- g. Il Collegio dei Probiviri dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile.

Art. 17

Collaboratori e dipendenti

- a. Gli incarichi a persone, società o istituti, sono decisi dal Presidente su proposta del Direttore Generale e approvati dal Consiglio Direttivo.
- b. Per ogni rapporto di lavoro dipendente, la retribuzione e tutti gli altri oneri saranno a carico dell'Unione, quale unico contraente del rapporto.
- c. In uguale modo sarà regolato ogni altro eventuale rapporto di lavoro con il personale dipendente a disposizione dell'Unione. Il Presidente e il Direttore Generale sono garanti verso l'Unione che le persone con funzioni retribuite agiscano nell'ambito delle direttive generali dell'Unione stessa.

Art. 18

Patrimonio

- a. Il Patrimonio è costituito dai contributi di associazione versati dai soci e da erogazioni fatte a qualunque titolo. I contributi versati non sono ripetibili.
- b. Il Socio che per qualunque motivo esca dall'Associazione, non ha alcun diritto sul Patrimonio.
- c. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il Patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione



con finalità analoghe e ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3. comma 190. della Legge 23 dicembre 1996 n. 662. salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

- d. In ogni caso è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 19

Quote associative

- a. Ciascun socio è tenuto a pagare la quota di associazione secondo quanto stabilito dall'Assemblea.
- b. Le quote, i termini e le modalità di pagamento delle medesime, verranno fissate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
- c. In nessun caso è ammessa la trasferibilità delle quote e della loro rivalutabilità
- d. Il mancato pagamento della quota di associazione nei termini fissati dall'Assemblea comporta la sospensione dei diritti di intervento e di voto in Assemblea a carico del socio moroso.

Art. 20

Spese

- a. Le spese dell'Unione dovranno essere fatte secondo gli stanziamenti di bilancio preventivo e su delibera del Consiglio Direttivo. Quando un socio esegua pagamenti indilazionabili nell'interesse dell'Unione, su richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo, ha diritto all'immediata rifusione da parte dell'Unione e occorrendo, da parte degli aderenti alla stessa.

Art. 21

Esercizio Sociale

- a. L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.



Art. 22

Scioglimento dell'Unione

- a. Lo scioglimento dell'Unione può avvenire con delibera dell'Assemblea a maggioranza di 3/4 (tre quarti) dei voti di tutti gli iscritti dell'Unione.

Art. 23

Norme generali

- a. Per quanto non specificatamente stabilito dal presente Statuto, valgono le norme di legge sulle associazioni ed in caso di incertezza, le norme sulle società per azioni.